



COMUNE DI CASTELGERUNDO

PROVINCIA DI LODI

ORDINANZA N. 3 DEL 10/02/2021

Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER DIVIETO DI RACCOLTA E UTILIZZO-CONSUMO DI PESCI MORTI GALLEGGIANTI ED ARENATI SULLE RIVE DELLA ROGGIA MULINA

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di domenica 07 febbraio 2021 il malfunzionamento di un impianto di distribuzione liquami presso i terreni collocati nei dintorni della Cascina Borromea in Loc. Camairago nel Comune di Castelgerundo ha causato uno sversamento accidentale nella vicina Roggia Mulina il cui percorso, attraverso l'abitato della Loc. Camairago arriva fino al Fiume Adda.

Dato atto che questo incidente ha causato un'enorme moria di pesci presenti nel tratto di Roggia Mulina interessato dallo sversamento in argomento.

Ritenuto necessario, per esigenze di prevenzione igienico-sanitaria, disporre il divieto di raccolta e utilizzo-consumo dei pesci galleggianti e arenati sulle rive della Roggia Mulina, per il tempo necessario agli organismi tecnici sanitari preposti allo svolgimento dei necessari controlli.

Visti gli articoli 50 e 54 (comma 4) del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.,

ORDINA

che, in via precauzionale, in tutta l'area circostante e lungo le rive della Roggia Mulina nel tratto dalla Cascina Borromea al Fiume Adda, sia fatto divieto di raccolta e utilizzo-consumo dei pesci galleggianti e arenati sulle rive della Roggia Mulina;

DISPONE

che della presente ordinanza sia data la massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica, compresa la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ed al sito internet comunale;

che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti e opportuna conoscenza a:

- Commissariato Polizia di Stato;
- Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Maleo;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Guardia di Finanza;
- ATS Milano Città Metropolitana;
- ARPA – Dipartimento di Lodi;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Polizia Locale;

AVVERTE

che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, nonché all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- ✓ entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Dalla Sede Municipale, 10 febbraio 2021

Il Sindaco
SALTARELLI DANIELE / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente